

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE E AZIENDALE MEDIANTE TOMBAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA A CANALETTA GRONDA NORD CON IL RIPRISTINO DELL'ORIGINARIO PAESAGGIO RURALE"

TRA

Regione Lombardia, in seguito detta semplicemente anche "Regione", con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata _____ nella sua qualità di _____, a ciò incaricato con d.g.r. n. xxx del xxx;

E

Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, in seguito detto semplicemente anche "Consorzio", con sede in Via Spagnoli, 5 - 46100 Mantova, codice fiscale n. 02122930205 e partita IVA n. 02122930205 rappresentata dal Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE:

la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", e in particolare il titolo VII "disposizioni in materia di bonifica e irrigazione":

- definisce la bonifica e l'irrigazione attività di rilevanza pubblica e disciplina, tra l'altro, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica, comunitaria nazionale e regionale, secondo principi di collaborazione e sussidiarietà;
- affida ai Consorzi di Bonifica ampie competenze nell'ambito del proprio comprensorio di riferimento per la gestione e valorizzazione della rete di canali artificiali e del territorio rurale all'intorno, anche attraverso appositi accordi con gli altri enti interessati a tali azioni;
- la DCR n XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile e nello specifico l'obiettivo strategico 5.3.3. "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali", nonché l'obiettivo strategico "5.3.4 Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche" che sottolinea l'impegno di Regione Lombardia nel miglioramento della resilienza dell'agrosistema irriguo e del sistema della bonifica e dell'irrigazione;
- la DCR del 22 novembre 2022 n. 2569 *"atto di indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della regione Lombardia – linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica"* che prevede tra gli obiettivi strategici di:
 - A. Aumentare la resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo al rischio di un aumento ed aggravarsi delle emergenze idriche;
 - B. Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche;

e individua, tra le linee di indirizzo per il settore agricolo da inserire nel redigendo Piano di Tutela e uso delle acque, lo sviluppo delle politiche agricole e la definizione degli strumenti normativi e programmatori regionali di settore volte alla salvaguardia e alla promozione dell'aumento dei servizi ecosistemici svolti dai reticoli di irrigazione

e bonifica, anche nei casi ammodernamento delle infrastrutture per la distribuzione e l'utilizzo delle acque a scopo irriguo al fine dell'ottimizzazione e del risparmio delle risorse idriche;

PREMESSO che:

- a partire dal 2018 il Ministero ha promosso, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, la costituzione della Banca Dati nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (DANIA) che contiene tra l'altro la ricognizione degli interventi aventi finalità irrigua o a carattere ambientale di difesa del territorio e del potenziale produttivo agricolo da fenomeni di dissesto, programmati dagli enti competenti e, pertanto, anche dai Consorzi di Bonifica;
- la Banca Dati DANIA ha l'obiettivo di supportare i processi decisionali relativi alla gestione delle risorse idriche nella fase di programmazione e valutazione degli investimenti;
- nell'implementazione della banca dati DANIA è previsto il coinvolgimento delle Regioni in ragione della loro competenza nella valutazione dell'effettiva rispondenza degli interventi alla programmazione regionale, nonché l'attribuzione di priorità nel quadro della Pianificazione distrettuale in attuazione della Direttiva quadro acque 2000/60 CE (DQA);

CONSIDERATO che:

- Il Ministero ha selezionato i progetti finanziabili con risorse di differente provenienza utilizzando la Banca Dati DANIA attraverso un'unica metodologia di selezione;
- a tal fine il medesimo Ministero ha condiviso con le Regioni e le Province autonome i criteri di ammissibilità e i criteri di selezione degli interventi inseriti all'interno della Banca dati DANIA;
- tale metodologia è stata adottata dal Ministero con Decreto 30 luglio 2021, n. 349272, ed è stata utilizzata anche per la selezione e l'istruttoria dei progetti da finanziare a valere sulle risorse assegnate con legge n. 178/2020 in considerazione necessità di programmare coerentemente tutte le risorse al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della PAC 2023-2027 e della Strategia 2030;

RILEVATO che:

- con decreto 263229 del 10 giugno 2022 sono stati formalizzati i criteri di riparto delle risorse della legge 178/2022 tra le Regioni e le Province autonome, che all'articolo 1 comma 3 stabilisce l'importo massimo ammissibile a finanziamento per ogni intervento in € 20.000.000,00, IVA compresa, e un importo minimo ammissibile pari a € 2.000.000,00;
- con l'allegato A allo stesso Decreto n. 263229/2022, viene altresì stabilito che sarà applicato un importo minimo assegnabile a ciascuna Regione/P.A. pari al 2% del totale (8,8 milioni di €) ed un importo massimo dell'8% del totale (35,2 milioni di €) e che, pertanto, ove i valori di riparto siano inferiori al minimo o superiori al massimo, gli stessi saranno ricondotti rispettivamente al minimo e al massimo, ridistribuendo il budget residuo tra le altre Regioni/P.A.;
- con Decreto del Ministero n.0568761 del 08/11/2022, inerente alla pubblicazione degli elenchi dei progetti estratti dalla Banca Dati DANIA e del riparto dei fondi della Legge 178/2020, è stato ritenuto ammissibile l'intervento "Miglioramento della gestione irrigua consortile e aziendale mediante tombamento dell'infrastruttura a canaletta Gronda Nord con il ripristino dell'originario

paesaggio rurale” (di seguito progetto) proposto dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po come da allegato tabella 1 dello stesso tra i progetti esecutivi rispondenti ai criteri di ammissibilità, per un importo di progetto pari a € 20.000.000,00;

- con nota n. 0603640 del 24/11/2022 il Ministero ha comunicato di aver assegnato ai progetti da realizzarsi sul territorio di Regione Lombardia una dotazione finanziaria complessiva pari a € 36.152.850,75;

DATO ATTO che:

- con nota successiva n. 0043530 del 30/01/2023 il Ministero ha chiesto al Consorzio di ricevere il progetto aggiornato e di confermare la disponibilità a integrare le somme non coperte da finanziamento;
- con Delibera assunta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 17/B del 14/2/2023 il Consorzio ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo sia in alcune scelte tecniche sia con i nuovi valori del prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia 2023, datato 10/02/2023, per un importo complessivo di € 18.218.000;
- con successivo Decreto ministeriale n.0443888 del 01/09/2023, il progetto è stato inserito nella tabella allegata al decreto medesimo riportante “l'elenco aggiornato dei progetti esecutivi estratti rispondenti ai criteri di ammissibilità finanziati e da finanziare” con un importo di progetto pari a € 20.000.000,00 e un finanziamento a carico del Ministero pari ad € 16.152.850,75 a decorrere dall'annualità 2024;
- con nota in data 15/09/2023 prot. 482688 il Ministero ha comunicato al Consorzio e a Regione Lombardia l'avvio del finanziamento del progetto a decorrere dal 2024 a condizione di garantire il residuo importo non finanziato dai fondi ministeriali e concedendo la possibilità di revisione dei quadri finanziari in costanza di punteggio assegnato e invarianza dei criteri di ammissibilità e selezione adottati;
- con nota in data 8/05/2024 prot. 0204455 il Ministero ha comunicato una riduzione del finanziamento di € 16.650,04 a seguito di taglio dei fondi della legge 178/2020 disposta con legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213 che portano il contributo a carico del Ministero a complessivi € 16.136.200,71;

RICHIAMATI:

- gli artt. 77 e 80 della l.r. 31/2008 che definiscono rispettivamente le opere di competenza regionale e le funzioni dei Consorzi di bonifica;
- il comma 3 dell'art. 95 che prevede che la Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONDIVISO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La presente convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po in ordine al cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento "*Miglioramento della gestione irrigua consortile e aziendale mediante tombamento dell'infrastruttura a canaletta Gronda Nord con il ripristino dell'originario paesaggio rurale*", **Codice DANIA** 03-05-2322-1215 e **CUP** PROV0000017676 (**di seguito intervento**) come da decreto del Ministero n.0443888 del 01/09/2023.

Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (di seguito Consorzio) è il soggetto destinatario del contributo a valere sulle risorse regionali ed è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, e secondo le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15 maggio 2020.

Il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore.

La **Regione Lombardia (di seguito Regione)** si impegna a cofinanziare la realizzazione dell'intervento, inclusa la progettazione per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Consorzio, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Consorzio

Il **Consorzio** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. realizzare gli interventi conformemente al progetto approvato e secondo le indicazioni approvate dal MASAF e dalle strutture tecniche da esso individuate secondo i sopra richiamati decreti;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la realizzazione del progetto incluse le acquisizioni di nullaosta se necessarie;
4. informare puntualmente la Regione degli avanzamenti e dei principali atti assunti relativi al procedimento per la realizzazione dell'opera;
5. trasmettere in conoscenza la corrispondenza con il Ministero e le strutture delegate;
6. informare sollecitamente la Regione riguardo a criticità o impedimenti che rallentino o impediscano la realizzazione secondo il cronoprogramma previsto.

Impegni generali delle Parti:

Regione e Consorzio si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
2. adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente convenzione, impegnandosi a svolgere

le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;

3. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

Art. 4 – RESPONSABILI OPERATIVI DELLA CONVENZIONE

Il Responsabile operativo della convenzione per la Regione Lombardia è il Dirigente della Struttura competente in materia di Consorzi di Bonifica Il Responsabile operativo della presente convenzione per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è il Direttore.

Art. 5 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento che ammonta a un importo complessivo di € 18.218.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori così ripartiti

- Ministero € 16.136.200,71;
- Regione Lombardia € 2.000.000,00;
- Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po € 81.799,29

Il contributo di Regione, pari a € 2.000.000,00, ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, al Consorzio a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art. 45, comma 2, della L. R. 70/1983:

- € 200.000,00, pari al 10% del contributo previsto alla sottoscrizione della convenzione;
- € 1.035.000,00, alla consegna dei lavori come attestata dal Consorzio nel corso dell'annualità 2025;
- € 600.000,00, pari al 30% per cento del contributo, nel 2026 al raggiungimento di un importo lavori realizzati pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Consorzio; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo a collaudo tecnico amministrativo avvenuto con esito positivo.

A seguito dell'ultimazione dell'intervento il Consorzio trasmette informativa dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione secondo le modalità previste dal Ministero e l'esito dell'istruttoria della stessa entro il 31/12/2027. Tale previsione potrà essere aggiornata in funzione dei termini previsti dal Ministero e della scadenza della convenzione fatte salve le previsioni del successivo art. 10.

Le eventuali economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e devono essere utilizzate dal Consorzio nell'ambito dell'intervento oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge nell'appalto effettuato.

ART. 6 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE NUOVE OPERE

Il Consorzio esercita il diritto d'uso sulle opere realizzate, le gestisce e si fa carico delle spese per la manutenzione ordinaria e di esercizio.

I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere in tubazione sono correttamente iscritti nel demanio di competenza a cura del Consorzio.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, in coordinamento con quanto effettuato ai sensi delle procedure previste dal Ministero, per i quali il Consorzio dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Consorzio si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli eventualmente disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede legale e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa secondo le disposizioni e le procedure previste dal Ministero.

Art. 8 - DURATA

La convenzione è efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e scadrà il 31/12/2027, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al successivo art.10.

È prevista la possibilità di proroga della convenzione fino a 12 mesi su richiesta scritta motivata di una delle Parti. La proroga è concordata dai responsabili della convenzione individuati dall'art.4.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ

Le parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare, per colpa dei propri dipendenti, a persone e/o a cose dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica nella presente convenzione si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 11 - RECESSO

Il Consorzio e la Regione hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC, con preavviso di almeno 30 giorni, solo per cause eccezionali e gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà al Consorzio le eventuali spese sostenute, in base alla convenzione, fino al ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte del Consorzio questo renderà conto le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita fino all'effettiva cessazione del rapporto.

Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Nel corso della collaborazione le Parti potranno avere accesso ai dati e alle informazioni disponibili e si impegnano ad utilizzare i dati raccolti esclusivamente a fini della collaborazione oggetto della presente convenzione.

Le Parti garantiscono che il proprio personale delegato allo svolgimento della convenzione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate nell'ambito della convenzione, anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare a dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che le iniziative sono realizzate con il cofinanziamento delle Parti.

L'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa della presente convenzione, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e Consorzio si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Consorzio e Regione sono titolari autonomi dei dati personali che eventualmente verranno trattati nel corso dell'esecuzione della presente convenzione.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che gli eventuali dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e Dlgs 196/2003).

Art. 16 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione della presente convenzione dovrà essere effettuata in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

Per Regione Lombardia:

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po:

PEC: bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it

La variazione dei recapiti indicati al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si daranno per validamente effettuate.

Art. 17 - FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE

La convenzione è sottoscritta con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/190 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.